



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER LA STIPULAZIONE DEL PROTOCOLLO DI
GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEGLI
ONORARI DOVUTI AI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI AMMESSI AL PATROCINIO DELLO
STATO O IRREPERIBILI

L'anno 2022 il giorno 18 del mese di luglio alle ore 11:00, nell'ufficio del
Presidente del Tribunale di Agrigento si sono riuniti in conferenza di servizi, per la
stipula di un protocollo d'intesa riguardante la gestione delle pratiche relative alla
liquidazione delle spese e degli onorari dovuti ai difensori degli imputati ammessi al
patrocinio a spese dello stato o irreperibili e relativa gestione informatica, i sigg.ri:

Dott. Pietro M. A. FALCONE, Presidente del Tribunale di Agrigento;

Avv. Vincenza GAZIANO, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Agrigento;

Dott.ssa Rosanna GRISAFI, dirigente amministrativo del Tribunale di Agrigento;

Il Presidente del Tribunale, dopo avere salutato i presenti, apre la seduta, illustrando
l'argomento all'ordine del giorno;

Rilevato che il D.M. n.55/14 ha previsto ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella
quantificazione dei compensi professionali e che è pertanto utile individuare parametri
standardizzati di liquidazione dei compensi per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro
determinazione, secondo modalità omogenee e nel rispetto del decoro della professione
forense;

che il procedimento di liquidazione delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei
difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e di quelli dichiarati
irreperibili risulta particolarmente laborioso;

che si è unanimemente ritenuto di condividere l'assunto secondo il quale il buon
funzionamento delle procedure relative al patrocinio a spese dello Stato rappresenti
condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto e, quindi, per la concreta
realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali
materia di diritto di difesa nel processo penale;

che il Presidente del Tribunale di Agrigento ed il Presidente dell'Ordine degli avvocati di
Agrigento, sentiti i Presidenti delle Sezioni Penali, ritengono necessario semplificare la
liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di
procedimenti con il vantaggio per il giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della

liquidazione e di assicurare per il difensore pagamenti più celeri;

Considerato che la proposta di protocollo è stata sottoposta all'attenzione del Consiglio dell'Ordine, del Presidente della Camera Penale Avv. Angelo Nicotra e dei Presidenti delle Sezioni Penali e tutti hanno concordato sulla congruità dei compensi di cui ai prospetti allegati;

Considerato che l'adozione del protocollo si propone di:

- a) Standardizzare la modulistica in uso;
- b) Condividere i criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare nello stesso ufficio ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- c) Ridurre il numero delle opposizioni;
- d) Semplificare gli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare riduzione del numero delle notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza);
- e) Ridurre i tempi tecnici tra l'emissione del decreto di pagamento ed il materiale recupero del eredito da parte del difensore/beneficiario;
- f) Ridurre le spese generali sostenute dall'amministrazione (copie, notifiche, varie). Premesso tutto quanto sopra le Parti

CONVENGONO

di adottare la allegata tabella di liquidazione standardizzata secondo diverse ipotesi correlate alle varie tipologie processuali,

Il difensore che formulerà la richiesta di liquidazione, aderendo al presente protocollo, oltre a presentare la richiesta di liquidazione in formato elettronico sul portale SIAMM (almeno un giorno prima dell'udienza fissata), dovrà depositare istanza di liquidazione in udienza al termine della discussione prima che il Giudice si ritiri in camera di consiglio o riservi la decisione.

Il Giudice provvederà, ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis del d.p.r. 115/2002 introdotto dalla legge di stabilità 2016, contestualmente alla pronuncia della sentenza, ad emettere il decreto di pagamento degli onorari richiesti dal difensore ammesso al patrocinio a spese dello stato (gratuito patrocinio) e ne darà lettura dopo quella del provvedimento conclusivo del giudizio medesimo con — ove possibile — contestuale consegna di copia del decreto alle parti, previa rinuncia alla notifica (sollevando la cancelleria dalle comunicazioni di rito), verificando in concreto che l'importo liquidato non sia superiore all'importo derivante dalla somma dei valori medi tariffari ridotti di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis d.p.r. 115/2002, previsti per le fasi concretamente curate dal difensore istante.

Alla tariffa standard, come sopra concordata e di seguito esplicita, dovrà essere aggiunta ai sensi dell'art 2, comma 2°, del DM. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

L'adesione al presente protocollo comporterà da parte del difensore esplicita rinunzia all'impugnazione del decreto di liquidazione.

L'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un osservatorio appositamente costituito sulle richieste e sui provvedimenti di liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative che sin d'ora si raccomanda di voler segnalare.

Il presente protocollo è applicabile anche ai processi definiti, per i quali non sia stata ancora avanzata richiesta di Liquidazione

Le parti manifestano il loro reciproco gradimento per l'accordo raggiunto e si impegnano ad osservare i patti del protocollo, del quale fa parte integrante l'allegato 1) contenente la Tabella di liquidazione standardizzata.

La decorrenza del presente protocollo è fissata alla data odierna per consentire al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di provvedere alla formazione degli iscritti sul sistema SIAMM- Istanze di liquidazione via web.

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1. **Processi che si concludono sostanzialmente in atti predibattimentali, ai sensi dell'art 129 c. p.p. (ad esempio, prescrizione, oblazione, mancanza o remissione di querela):**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 650,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e Cassa Avvocati.
 2. **Applicazione pena ex art. 444 e ss. c.p.p.:**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 750,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.
 3. **Processi definiti nelle forme del rito abbreviato:**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 950,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
 4. **Processi definiti nelle forme del rito abbreviato condizionato:**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 1.250,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
 5. **Processi a seguito di impugnazione di sentenza emessa dal giudice di pace**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 950,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
- N.B.*
Poiché, nei casi di giudizio direttissimo, l'ammissione a patrocinio a spese dello stato avviene di norma in un momento successivo a quello dello svolgimento del processo, la nota formulata nei termini di cui sopra non sarà depositata in udienza, ma successivamente in cancelleria
6. **Processi dibattimentali con istruttoria semplice fino a tre udienze (ad esempio, una udienza di cd. distribuzione e due udienze), escluse soltanto le udienze di mero rinvio:**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 113/2002
Totale: € 1.350,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
 7. **Processi dibattimentali più complessi, oltre le tre udienze fino ad un massimo di cinque, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 1.650,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 10% oltre IVA e Cassa Avvocati
 8. **Processi dibattimentali più complessi, oltre le cinque udienze fino ad un massimo di dieci escluse soltanto le udienze di mero rinvio:**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 2.050,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
 9. **Processi dibattimentali più complessi, oltre le dieci udienze fino ad un massimo di quindici escluse soltanto le udienze di mero rinvio**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 2.230,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

10. Processo sospeso ai sensi dell'art. 420 quater, comma 2, c. p.p. (da liquidare al momento della definizione del processo):

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis DP.R 115/2002

Totale: €. 550,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati N.B.

A) Nei processi con parte civile, il difensore della p. c. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di €250,00, il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

B) Nei processi con istanza cautelare o con convalida d'arresto, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

1. **Applicazione pena ex art. 444 c.p.p. innanzi al collegio:**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. I 15/2002
Totale: € 850,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
2. **Eventuale giudizio abbreviato (condizionato o non) innanzi al collegio:**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 1350,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e ca Avvocati
3. **Processi dibattimentali con istruttoria semplice fino a tre udienze (ad una udienza di cd. distribuzione e due udienze), escluse soltanto le udienze di mero rinvio:**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 1.550,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
4. **Processi dibattimentali più complessi oltre le tre udienze fino ad un massimo di cinque, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. I 15/2002
Totale: € 1.950,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
5. **Processi dibattimentali pin complessi oltre le cinque udienze fino ad un massimo di dieci, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. I 15/2002
Totale: € 2.530,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
Processi innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari:
già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002
Totale: € 1.350,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
6. **Processo sospeso ai sensi dell'art.420 quater, comma 2, c.p.p. (da liquidare al momento della definizione del processo):**
già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002
Totale: € 650,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

N.B.

A) *Nei processi con parte civile, il difensore della p. c. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di €300,00, il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.*

B) *Nei processi con istanza cautelare o con convalida d'arresto, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di determinazione, il difensore applicherà' alla nota un aumento complessivo del 20%.*

CORTE D'ASSISE

PROCESSI INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002

Totale: € 4.630,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

N.B.

A) Nei processi di parte civile, il difensore di parte civile ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di € 300,00; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%

B) Nei processi con istanza cautelare o con convalida 'arresto, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20 %

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E PER L'UDIENZA PRELIMINARE

1. **Processo definito in una sola udienza (ad es., udienza preliminare, escluse le udienze di mero rinvio)**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 850,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.
2. **Processi con istruttoria semplice e giudizi abbreviati (fino a tre udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio) :**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002;
Totale: € 1.250,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.
3. **Processi più complessi e giudizi abbreviati più complessi (oltre le tre udienze fino ad un massimo di quattro, escluse soltanto le udienze di mero rinvio):**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 1.650,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.
4. **Processo definito con sentenza di applicazione della pena (un'udienza), anche da immediato:**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 850,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.
5. **Opposizione alla richiesta di archiviazione (per l'opponente ammesso al beneficio)**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 1.050,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.
6. **Opposizione alla richiesta di archiviazione (per il non opponente ammesso al beneficio):**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis DP.R 115/2002
Totale: € 850,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.
7. **Processi sospesi ai sensi dell'art.420 quater, comma 2, c.p.p. (da liquidare momento della definizione del processo):**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 650,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.
8. **Incidente probatorio con istruttoria semplice**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.
9. **Incidente probatorio con istruttoria più complessa**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 900,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.

N.B.

A) Nei processi con parte civile, il difensore della p. c. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di € 300,00, il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

B) Nei processi con istanza cautelare o con convalida d'arresto, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

INDAGINI PRELIMINARI

1. **Sole indagini preliminari senza udienza (ad esempio studio della controversia, sessione in studio con il cliente, accesso alla cancelleria del GIP o alla segreteria del PM esame degli atti)**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002,
Totale: € 350,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati;
2. **Sole indagini preliminari senza udienza, oltre interrogatorio (ad esempio studio della controversia; sessione in studio con il cliente accesso alla cancelleria del GIP o alla segreteria del PM esame degli atti; interrogatorio)**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis DPR 115/2002,
Totale: € 700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

N.B.

A) Nei processi con persona offesa, il difensore della p.o. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di € 300,00 solo in caso di attività che implicano una sua effettiva partecipazione all'attività; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà in questo caso alla nota un aumento complessivo del 20%

B) Nei processi con istanza cautelare o con convalida d'arresto o fermo, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

C) In caso di opposizione a decreto penale di condanna il difensore introdurrà in nota anche l'importo di €250,00; tale liquidazione dovrà essere richiesta dinanzi al giudice del dibattimento.

MISURE DI PREVENZIONE

1. **Procedimenti instaurati con proposta di misura personale, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002**
già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002
Totale: € 850,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati;
2. **Procedimenti instaurati con richiesta di aggravamento o revoca di misura personale, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002:**
Totale: € 550,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati,
3. **Procedimenti instaurati con proposta di misura patrimoniale (anche congiunta a personale), già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002:**
 - a. **procedimenti semplici (non oltre tre udienze, escluse quelle di mero rinvio):**
Totale: € 1.550,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati;
 - b. **procedimenti complessi (oltre tre udienze, escluse quelle di mero rinvio):**
Totale: € 1.950,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.

MESSA ALLA PROVA

Qualunque sia l'autorità investita e \ o la fase del procedimento:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002:

Totale: € 750,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati,

N.B.

A) Nei processi con persona offesa, il difensore della p.o. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di € 250,00 solo in caso di attività che implicano una sua effettiva partecipazione all'attività; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà in questo caso alla nota un aumento complessivo del 20%

B) Nei processi con istanza cautelare o con convalida d'arresto o fermo, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

C) In caso di opposizione a decreto penale di condanna il difensore introdurrà in nota anche l'importo di €250,00; tale liquidazione dovrà essere richiesta dinanzi al giudice del dibattimento.

INCIDENTE DI ESECUZIONE

Qualunque sia l'autorità che ha reso il titolo esecutivo:

1. Incidente di esecuzione con fissazione udienza:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: € 850,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

2. Incidente di esecuzione senza fissazione udienza:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: € 550,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IYA e Cassa Avvocati

Il presente Protocollo trova applicazione anche per l'espletamento di attività difensiva conclusasi in data antecedente alla sottoscrizione dello stesso, in relazione all'attività professionale prestata in favore di imputati e persone offese ammessi al gratuito patrocinio (art. 74 T.LI Spese di Giustizia) imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 T.1.1 S.G.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.LI S.G.).

Per le istanze di liquidazione già proposte prima della sottoscrizione del presente documento, il difensore potrà integrare le stesse con specifica richiesta di applicazione del Protocollo e previa trasmissione dell'istanza via web tramite sistema SIAMM.

Il difensore si impegna a presentare l'istanza sia cartacea che telematica (via web tramite SIAMM) prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta ad eccezione dei procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari.

Nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il difensore si impegna altresì ad allegare copia del decreto d'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore si impegna ad allegare copia del decreto di irreperibilità.


VARIABILI IN AUMENTO

I seguenti valori si applicano in aggiunta a quelli indicati nella tabella base, in presenza dei fattori di seguito indicati:


- 1) indennità di trasferta aumento forfettario: €100,00;
- 2) nel caso di contestazione di uno dei delitti indicati all'art.51 CPP si applicherà un aumento fino al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base.
- 3) pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, aumento part al 20% per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre alla prima. fino ad un numero massimo di 10 complessive, da calcolarsi sull'importo di cui, alla tabella base.

Si evidenzia che in ogni caso, l'onorario non potrà essere superiore all'importo derivante dalla somma dei valori medi tariffari ridotti di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis d.p.r. 115/2002, previsti per le fasi concretamente curate dal difensore istante.


Il Presidente del Tribunale
Dr. P. M. Falcone



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. V. Gaziano



Il Dirigente amministrativo del Tribunale
D.ssa R. Grisafi



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

I Presidenti del Settore Penale

Al Sig. Presidente del Tribunale


OGGETTO: Bozza nuovo Protocollo di Intesa per la gestione delle pratiche relative alla liquidazione delle spese e degli onorari dovuti ai difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o irreperibili.

I sottoscritti Presidenti della 1° e della 2° Sezione Penale e della Sezione GIP/GUP – visionata la bozza del nuovo Protocollo di Intesa per la gestione delle pratiche relative alla liquidazione delle spese e degli onorari dovuti ai difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o irreperibili, così come modificato e integrato - dichiarano di approvare la detta bozza e di non avere nulla da osservare in merito.

Tanto per doverosa comunicazione.

Agrigento, 13 luglio 2022


Alfonso Malato



Wilma Angela Mazzara



Giuseppe Maria Miceli



Depositato
in segreteria
il 13.7.2022

IL CANCELLIERE
Angelo GELLO

U
Ap 15/7/22

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE ONORARIO DIFENSORE DI PARTE AMMESSA PATROCINIO
SPESE DELLO STATO**

Proced. n° (Mod.21 PM) - n° (Mod.20 GIP)

n° (Mod. 16 R.G.Trib) - n° Mod. 27

AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Dibattimento Monocratico - Sez. _____ Dott. _____

Dibattimento Collegiale - Sez. _____ Dott. _____

Ufficio Giudice Udienza Preliminare Dott. _____

Ufficio Giudice Indagini Preliminari Dott. _____

Corte di Assise - Sez. _____ Dott. _____

Il sottoscritto Avvocato _____ del foro di
_____ con studio in via _____ n° _____ cell.
_____ PEC _____ difensore di fiducia
di _____ nat. a _____ il
_____ elettivamente domiciliato _____

PREMESSO

- che il proprio assistito a stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto depositato il
- che lo scrivente e regolarmente iscritto nell'elenco di cui all'art. 81 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115;
- che lo scrivente si riconosce nel Protocollo sottoscritto il 02 marzo 2017 e si impegna nella osservanza dei principi ivi indicati,

CHIEDE

la liquidazione del compenso dovuto per la propria attività professionale prestata nella fase:

delle **INDAGINI PRELIMINARI** dell'**UDIENZA PRELIMINARE**, del **DIBATTIMENTO**

dell'**ESECUZIONE** nel periodo compreso tra il _____

e _____, e, nello

specifico, trattandosi di rito:

MONOCRATICO **COLLEGIALE**

della somma di € _____ di cui al punto _____ della tabella allegata al predetto protocollo di intesa.

Allega alla presente copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e si impegna a formalizzare la presente istanza a mezzo del sistema telematico dell'Amministrazione Giudiziaria (SI AMM)

Agrigento, li _____

Avv. _____